

REGOLAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.° 41 del 30 ottobre 1998.

ARTICOLO 1

AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categoria delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, di fatto o di diritto, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento, con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

ARTICOLO 2

DISTINZIONI DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti;

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio Tecnico, sentito il parere dell'Ufficio Vigili Urbani, su domanda dell'interessato.

Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana, e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive; sono considerate, altresì, le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga, della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici assegnando, agli occupanti di fatto, un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio, con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

ARTICOLO 3

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente deve, preventivamente, presentare all'Ufficio Tecnico domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e contenere:

a) nel caso di persona fisica od impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

ARTICOLO 4

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio della Polizia Municipale la quale si potrà avvalere, anche, della consulenza, per l'istruttoria e la definizione delle stesse, di altri uffici comunali.

2. Per le occupazioni permanenti, il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni;

per le occupazioni temporanee, il termine per la conclusione del procedimento è di dieci giorni.

3. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione nonché, l'eventuale, fascia oraria di occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire, su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana, l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi, per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

ARTICOLO 6

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali, ulteriori, diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ARTICOLO 7

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione comunale nel suo potere di indirizzo può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune, danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

ARTICOLO 8

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate. Si fa salvo quanto previsto all'art. 7 comma 1.

2. Per le occupazioni permanenti, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo, almeno, sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee, il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.

ARTICOLO 9

COMMERCIO AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune, Ufficio Commercio, contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

ARTICOLO 10

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune, sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune, per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area, in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito allegato al presente regolamento.

3. Le frazioni di tariffa sino a Lit. 500 sono arrotondate alle 1000 lire inferiori e quelle oltre Lit. 500 alle lire 1000 superiori.

4. L'importo dei canoni fino a Lit. 500 è arrotondato alle Lit. 1000 inferiori, oltre Lit. 500 alle lire 1000 superiori.

ARTICOLO 11

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, come dall'allegato "B";
2. Alla categoria I viene applicata la tariffa più elevata. Alla categoria II la tariffa applicata è ridotta del 30% rispetto alla categoria I.

ARTICOLO 12

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata, a giorno od a fasce orarie.

ARTICOLO 13

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in mq. o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato e lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.

4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, con un minimo di canone annuo, ad azienda, di Lit. 1.000.000=. A decorrere dal terzo anno, la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del cinquanta per cento.

5. Le occupazioni con Passi Carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale".

Per Passi Carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra ed altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione.

ARTICOLO 14

SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nel caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

ARTICOLO 15

AGEVOLAZIONI

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 66,66 per cento.
2. Per i Passi Carrabili di ogni tipo, indipendentemente dall'utilizzo, la tariffa è unica e non può essere ridotta.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
4. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento.
5. Per le occupazioni temporanee, di carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento.

ARTICOLO 16

ESENZIONE

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, nonché le occupazioni temporanee di Enti religiosi ecc, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, dagli Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.86, n. 9), dalle associazioni non aventi scopo di lucro per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, politiche e sportive purché non a pagamento;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni ferroviarie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni pubblicitarie; le tabelle contenenti indicazioni non commerciali e di interesse pubblico.
 - e) le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate, e per le quali è prevista la sosta a pagamento.

ARTICOLO 17

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità, va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quelle del rilascio della concessione, il versamento del canone va eseguito entro il 31 Gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va fatto entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposita conto corrente del Comune o Concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto, se la frazione non è superiore a 500 lire, o per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato, (bancomat o similare), su apposito conto del Comune o del Concessionario.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate, (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a lire tre milioni.

ARTICOLO 18

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata, per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art.17, comma 1.
2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in un'unica soluzione anticipata, per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

ARTICOLO 19

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute, e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento, avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.4.1910, n. 689.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel comma 1, è svolto dal Concessionario.
3. Le spese, i diritti ed oneri necessari per l'espletamento della procedura coattiva, vengono addebitati all'utente nella misura determinata dal Giudice competente secondo le vigenti tariffe professionali.

ARTICOLO 20

SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima prevista dal D. Lgs. 473/97.
2. La sanzione è irrogata dal Funzionario responsabile.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.
4. Le occupazioni di suolo pubblico, o di aree e spazi, prive della necessaria concessione, sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse avviando, contestualmente, le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva, previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.

ARTICOLO 21

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinato dal presente regolamento, decorre dal 1 gennaio 1999.
2. Il contratto in corso con la Soc. GE.S.A.P. S.r.l., per l'accertamento e la riscossione della TOSAP, spiega i suoi effetti fino alla naturale scadenza del 30.09.2000, intendendosi affidata alla suddetta società l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone disciplinato dal presente regolamento.

ELENCO DELLE STRADE CON LA CLASSIFICAZIONE, AI FINI T.O.S.A.P. – VERBALE C.E.C. 21.11.1994 N. 59/94.

n.	Via- P.zza- Vico	denominazione	zona o frazione	referimento topografico	quadrante percorso	sviluppo percorso		classificaz ione verb. C.E.C. N. 59/94
				sviluppo in ml.		da	a	
1	Corso	Italia		1157	I11-I12-I13-I14-I15-I16-L16-L17- M17-M18-M19-N19-N20-O20	S.S 145	C.so Italia (Comune di Piano di S.)	I
2	Via	Alberi	alberi	1206	A12-B12-B13-C13-C14-D14-D15- E15-F15-F16-G16-G17-G18-H18-H19- I19-I20	Via T. Astarita	Via Petrignano (Comune di Vico E.)	II
3	Via	Alimuri	spiaggia	157	L3-L4	Via Caracciolo	Via A. Cosenza	I
4	Via	Angelo Cosenza	bassa/spiaggia	1248	I01-H01-I01-I02-I03-L03-L04-M04- N04-N05-O05-O06-O07-P07-P08-P09- O09-O10	Via Caracciolo	Comune di Vico Equense	I
5	Via	Antonio Caruso	spiaggia	414	N04-N05-O05-O06-P06-P05-O05	Via A. Cosenza	p.za A. Caruso	I
6	Via	Camaldoli	alberi	242	B15-B14-C14	Via Alberi	Via Camaldoli (Vico E.)	II
7	Via	Caracciolo	bassa/casale	1008	L04-L05-M05-M06-M07-N07-N08- N09-N10-O10-P10-Q10-R10	Via M. di Rosella (comune di Piano di S.)	Via Alimuri	I
8	Via	Casa Iaccarino		370	M18-L18-I18-I17-I18-H18	C.so Italia	Via Alberi	II
9	Via	Casa Lauro	casa starita	758	I20-L20-L21-M21-N21-L21-L22-I22- I23-I24	Via Pontevecchio	Via T. Astarita	II
10	Via	Casa Miccio		304	M11-M12-L12-L13-I13	Via del Lauro	Via del Lauro	I
11	Via	Casa Starita	casa starita	463	N22-N23-M23-M24-L24-I24	Via Pontevecchio	Via T. Astarita	II
12	Via	Cassari		331	N15-N16-M16-M17-M18	Via C. Colombo	C.so Italia	I
13	Via	Cavataccio		367	I13-H13-H14-G14-F14	C.so Italia	Via Cesina	II
14	Via	Cesina		594	F15-E15-E14-F14-F15-G15-H15-H14- I14	p.za del Lauro	Via Alberi	II
15	Via	Cristoforo Colombo		1009	O10-O11-O12-O13-O14-O15-N15- N16-N17-N18-N19-N20	Via Caracciolo	C.so Italia	I
16	Via	dei Cafiero	bassa	70	L4-M4	Via Caracciolo	p.za Scarpati	I
17	Via	del Lauro		545	L09-L10-L11-L12-I12-I13-I14	Via Vocale	C.so Italia	I
18	Via	del Salvatore		141	O12-N12-N13	Via C. Colombo	Via G. Marconi	I

19	Via	Eduardo de Martino	bassa	255	O06-N06-N07-M07	Via A. Cosenza	Via Caracciolo	I
20	Via	Flavio Gioia		391	I15-L15-L14-M14-M15-N15	C.so Italia	Via C. Colombo	I
21	Via	Fontana di Alberi	alberi	241	F15-E15-E16-E15-D15	Via Alberi	Via Alberi	II
22	Via	Gradelle		185	L10-L11-I11	Via del Lauro	C.so Italia	I
23	Via	Gradoni del pescatore	spiaggia	155	O06-O05-P05-P06	Via A. Cosenza	Via A. Caruso	I
24	Via	Grottelle	casa starita	424	I24-I25-H25-G25-G26-G27	Via T. Astarita	-----	II
25	Via	Guglielmo Marconi		436	M10-M11-N11-N12-N13-M13-N13-N14	Via Municipio	p.za S. Ruggiero	I
26	Via	G.B. Liguori	bassa	194	M04-N04-N05-O05	p.za Scarpati	p.za Ascensore	I
27	Via	Lamma	bassa	131	M04-M05-N05-N06	Via S. Lucia	Via G.B. Liguori	I
28	Via	Madonna delle Grazie	bassa	68	P08-P09	Via A. Cosenza	-----	I
29	Via	Mariano Ruggiero		434	M19-L19-L20-L21	C.so Italia	Via Casa Lauro	II
30	Via	Meta	bassa/casale	156	E08-O08-N08	Via Caracciolo	Via A. Cosenza	I
31	Via	Municipio		202	N10-M10-L10	Via Caracciolo	Via del Lauro	I
32	Via	Nuova Alberi	alberi	234 + 889 *	C14-D14-D15-E15-E16-E17-F17-F18-G18-G19-G20-G19-G18-G17	Via Alberi	Via Alberi	II
33	Via	Olivari	bassa	364	I07-L07-L08-M08-N08	Via Caracciolo	S.S. 145	I
34	Via	Olmo	bassa	97	N06	Via S. Lucia	Via E. de Martino	I
35	Via	Ponte Vecchio		254	N19-N20-N21-N22	C.so Italia	Via Casa Starita	II
36	Via	Rivolo	bassa	214	R08-Q08-Q09-P09	Via A. Cosenza	-----	I
37	Via	S. Enrico de Martino		127	L14-M14-N14	p.za S. Ruggiero	Via Flavio Gioia	I
38	Via	S. Lucia	bassa	207	O05-N05-N06-M06	p.za Ascensore	Via Caracciolo	I
39	Via	S.S. 145		1044	H01-H02-H03-H04-I04-I05-I06-I07-I08-I09-I10-I11	C.so Caulino (Comune di Vico E.)	C.so Italia	I
40	Via	Tommaso Astarita	alta	1549	I15-I16-I17-L17-L18-L19-L20-I21-L21-L22-L23-I23-I24-I25-I26-L26-L27-M27-M28-M29-N29	C.so Italia	Via Meta Amalfi (Comune di Piano di S.)	II
41	Via	Trarivi	alta	719	I26-I27-I28-L28-I29-L29-M29	Via T. Astarita	Via T. Astarita	II
42	Via	Vocale	bassa/casale	184	N09-M09-L09	Via Caracciolo	Via del Lauro	I
43	Vico	Bosco	bassa	41	M06-L06	Via Caracciolo	-----	I
44	Vico	Cacace		155	L11-I11	Via del Lauro	C.so Italia	I
45	Vico	Carletta	bassa	37	M07	Via Caracciolo	-----	I
46	Vico	Casa Miccio		141	N11-M11-M12	Via G. Marconi	Via Casa Miccio	I
47	Vico	Casciulli	bassa	19	M07	Via Caracciolo	-----	I
48	Vico	Mulino	mulino	66	N19	Via C. Colombo	C.so Italia	I
49	Vico	Langella	bassa	53	L4	Via Caracciolo	-----	I
50	Vico	Ruggieri	bassa	41	M07	Via Caracciolo	-----	I
51	Vico	S. Cataldo		174	L18-M18-M19	Via Casa Iaccarino	Via Mariano Ruggiero	II
52	Vico	S. Cristoforo	bassa	108	M05-L05	Via Lamma	Via Caracciolo	I

53	Vico I	Meta	bassa	30	P08-O08	Via A. Cosenza	-----	I
54	Vico II	Meta	bassa	34	O07	Via A. Cosenza	-----	I
55	Vico I	S. Stefano	bassa	87	P07-O07	Via A. Cosenza	-----	I
56	Vico II	S. Stefano	bassa	52	P06-P07-O07	Via A. Cosenza	-----	I
57	Vico III	S. Stefano	bassa	51	P06-O06	Via A. Cosenza	-----	I
58	Vico I	Scarpati		92	L09	Via del Lauro	-----	I
59	Vico II	Scarpati		46	L09	Via del Lauro	-----	I
60	viale	delle Querce	bassa	186	R10-R11-R12	Via Caracciolo	-----	I
61	I trav.	Alimuri	spiaggia	74	L03	Via A. Cosenza	-----	I
62	II trav.	Alimuri	spiaggia	30	I03	Via A. Cosenza	-----	I
63	III trav.	Alimuri	spiaggia	34	I02	Via A. Cosenza	-----	I
64	I trav.	Vittorio Veneto	mulino	38	N19	p.za V. Veneto	Via C. Colombo	I
65	II trav.	Vittorio Veneto	mulino	47	N19	p.za V. Veneto	Via C. Colombo	I
66	Piazza	Antonio Caruso	spiaggia		N05	Via a. Caruso	-----	I
67	Piazza	Ascensore	spiaggia		N05	Via G.B. Liguori	Via A. Cosenza	I
68	Piazza	Madonna del Lauro			I14-I15	C.so Italia	-----	I
69	Piazza	Salvatore Ruggiero			N14-O14	Via C. Colombo	Via G. Marconi	I
70	Piazza	Scarpati	bassa		M4	Via dei Cafiero	Via G.B. Liguori	I
71	Piazza	Vittorio Veneto	mulino		N19	C.so Italia	-----	I

* tratto di strada in fase di realizzazione.

COMUNE DI META
PROVINCIA DI NAPOLI

UFFICIO TRIBUTI

TARIFFE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Allegato alla deliberazione della Consiglio Comunale n. 41 del 30-10-98)

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Tipologia di occupazione	TARIFFA ANNUA PER MQ. O ML. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento comunale	
	I Categoria	II Categoria
1. Occupazioni del suolo	37.000	19.000
2. Passi Carrabili	28.000	28.000
3. Spazi soprastanti e sottostanti	37.000	19.000
4. Occupazioni permanenti con autovettura adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate	37.000	19.000
5. Mercato coperto	37.000	19.000
6. Passi Carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti	37.000	19.000
7. Occupazioni con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	37.000	19.000

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Tipologia di occupazione	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER MQ. GRADUATA A SECONDA DELL'IMPORTANZA DELL'AREA.	
		I CATEGORIA	II CATEGORIA
1. Occupazione di suolo	Giornaliera oraria	2.000 84	1.000 42
2. Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	Giornaliera oraria	2.000 84	1.000 42
3. Occupazioni con tende e simili	Giornaliera oraria	2.000 84	1.000 42
4. Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti	Giornaliera oraria	2.000 84	1.000 42
5. Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	Giornaliera oraria	1.000 42	500 21
6. Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Giornaliera oraria	500 21	250 10

7. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti erogazione di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie	Giornaliera oraria	2.000 84	1.000 42
8. Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su strade a ciò destinate	Giornaliera oraria	2.000 84	1.000 42
9. Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	Giornaliera oraria	2.000 84	1.000 42
10. Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive a pagamento	Giornaliera oraria	500 21	250 10

- OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E QUELLE REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' STRUMENTALI AI SERVIZI MEDESIMI IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE, INTENDENDOSI PER TALE LE PRIME DUE ANNUALITA', SOLO ASSOGGETTATE AL CANONE COMMISURATO AL NUMERO COMPLESSIVO DELLE RELATIVE UTENZE, CON UN MINIMO DI CANONE ANNUO AD AZIENDA DI LIRE 1.000.000=

TARIFFA		
per ogni utenza	prima categoria 1.250	seconda categoria 1.000

- OCCUPAZIONE SUOLO E SOTTOSUOLO PER L'ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI DEI RELATIVI SERBATOI SOTTERRANEI E LA CONSEGUENTE OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMUNALE E' DOVUTA LA SEGUENTE TASSA ANNUALE:

TARIFFA		
- per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	prima categoria	seconda categoria
	100.000	50.000
- per ogni mille litri o frazione superiore a 3000litri	20.000	10.000

- OCCUPAZIONE DEL SUOLO O SOPRASSUOLO COMUNALE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI

TARIFFA	
prima categoria 50.000	seconda categoria 25.000

3) RIDUZIONE DELLE TARIFFE DI CUI ALL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

- 1- Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 66,66 per cento.
- 2- Per i passi carrabili di ogni tipo, indipendentemente dall'utilizzo, la tariffa ordinaria è ridotta esclusivamente nella misura del 50 per cento.
- 3- Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
- 4- Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento.
- 5- Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento.

* * * * *

4) ESENZIONE DELLE TARIFFE DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

- 1- Occupazioni che non si protraggono per più di 60 minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune.
- 2- Occupazioni per parcheggi e accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- 3- Occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, nonché le occupazioni temporanee di Enti religiosi, ecc., da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) e dalle associazioni non aventi scopo di lucro per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, politiche e sportive purché non a pagamento.
- 4- Le tabelle indicative delle stazioni ferroviarie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie; le tabelle contenenti indicazioni non commerciali e di interesse pubblico.
- 5- Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali è prevista la sosta a pagamento.